

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 4 Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 5 Modifica alla rubrica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 6 Modifica alla rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 7 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 8 Modifica alla rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 9 Inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 10 Inserimento dell'articolo 7 ter nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 11 Inserimento dell'articolo 7 quater nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 12 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine del titolo del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci), sono aggiunte le parole: <<e di istruttori>>.

Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 dopo le parole <<di cui all'articolo 146 della legge regionale 2/2002;>> sono inserite le seguenti: <<i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, di cui all'articolo 147, comma 1 bis, della legge regionale 2/2002;>>.

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004, dopo le parole: <<coordinatore di stazione,>> sono inserite le seguenti: <<nonché i corsi di abilitazione tecnica per istruttore>>.

Art. 4 Modifica all'articolo 3 del 1 decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>;
- b) al comma 4 le parole: <<degli istruttori di cui al comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'articolo 145, comma 4 bis, della legge regionale 2/2002>>;
- c) il comma 5 è abrogato.

Art. 5 Modifica alla rubrica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>.

Art. 6 Modifica alla rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>.

Art. 7 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione ed istruttore>>;
- b) all'alinea del comma 1 dopo le parole: <<La Commissione esaminatrice>> sono inserite le seguenti: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>;
- c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: <<due istruttori,>> sono inserite le seguenti: <<o sostituti,>>;
- d) la lettera b bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b bis) un maestro di sci o sostituto, per le sedute di esame dei candidati alle due prove pratiche di sci di cui all'articolo 4, comma 5, designati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002>>;
- e) dopo la lettera b bis) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis 1) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di neve e valanghe, di categoria non inferiore alla D, o sostituto, che funge da esperto nelle materie di nivologia e valanghe.>>.
- f) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
<<1 ter. La Commissione esaminatrice per la figura di istruttore è composta esclusivamente dai membri di cui alle lettere a), b) e b bis) del comma 1.>>.

Art. 8 Modifica alla rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>.

Art. 9 Inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Dopo l'articolo 7 del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Corsi di abilitazione tecnica per istruttore)

1. I corsi di abilitazione tecnica per istruttore hanno una durata minima 56 (cinquantasei) ore.

2. I programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con la Direzione centrale competente.

3. I corsi di abilitazione hanno ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.

4. Il corpo insegnante è composto da esperti nelle materie di cui al comma 3, nonché dagli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'articolo 145, comma 4 bis, della legge regionale 2/2002.>>.

Art. 10 Inserimento dell'articolo 7 ter nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Dopo l'articolo 7 bis del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 7 ter

(Modalità e requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore)

1. Possono partecipare ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatori di stazione da almeno due anni, che abbiano effettuato, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.

2. Ai fini della partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore, l'interessato presenta al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, che ne cura l'istruttoria, domanda redatta sul modello allegato al bando di cui all'articolo 2 e corredata di un dettagliato curriculum vitae e di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà comprovante:

- a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) la maggiore età, al momento di presentazione della domanda;
- d) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) il pagamento della quota di iscrizione al corso di abilitazione.

3. L'interessato presenta altresì al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci un'attestazione, rilasciata dal competente Collegio, comprovante lo svolgimento dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione da almeno due anni nonché l'effettuazione, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.>>.

Art. 11 Inserimento dell'articolo 7 quater nel decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Dopo l'articolo 7 ter del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 7 quater

(Abilitazione tecnica per istruttore)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di almeno 90% delle ore di insegnamento previste nei corsi di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e il superamento dell'esame finale di fronte alla Commissione d'esame di cui all'articolo 6, comma 1 ter.

2. L'esame di abilitazione si articola in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.

3. I criteri di valutazione delle prove d'esame sono indicati nel bando di cui all'articolo 2.>>.

Art. 12 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto Presidente della Regione 132/2004 la parola <<55 euro>> è sostituita dalla seguente: <<70 euro>>.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE